

Codice DB1118

D.D. 6 maggio 2014, n. 407

Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG Roero Arneis - D.Lgs. 61 art. 14, comma 10 - campagna 2014-2015 (vendemmia 2014).

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O., su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di uva e/o di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato;

Il Decreto Ministeriale del DM 17 settembre 2010 e s.m.i.: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Roero all'articolo 4, comma 6, stabilisce che, nell'ambito della resa massima fissata di 8 t/ha per la tipologia Roero e di 10 t/ha per la tipologia Roero Arneis, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Il Consorzio di Tutela Roero ha inviato comunicazione (ns. protocollo n.5695/DB1118 del 1 aprile 2014) corredata dei dati di produzione e giacenza ,aggiornati al 31 dicembre 2013, del prodotto "Roero Arneis" della docg Roero. I dati allegati alla richiesta evidenziano un aumento del 33% delle giacenze contro un aumento della produzione pari al 13% negli anni 2011/2013

Nella comunicazione il Consorzio Tutela Roero richiede di accogliere una richiesta di diminuzione della quantità certificabile a Roero Arneis, per la vendemmia 2014, a 9 t/ha e di destinare i superi risultanti di 3 t/ha a vino bianco, per conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In merito alla richiesta di riduzione di resa pervenuta dal Consorzio di Tutela Roero, come previsto dal D.Lgs. 61 art. 14, comma 10, sono state sentite le organizzazioni professionali che durante la riunione del 6 maggio 2014, svolta presso la sede dell'Assessorato agricoltura, hanno espresso parere favorevole.

Considerate le richieste presentate dal Consorzio Tutela Roero, valutati i dati forniti, ai sensi Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, art. 14, comma 10, si ritiene di procedere con la riduzione della resa ad ettaro di uva e/o di vino classificabile come vino a D.O. consentita dai disciplinari di produzione della DOCG Roero per la tipologia "Roero Arneis.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Per quanto specificato in premessa:

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

- 1) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10;
- 2) Per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione conservata agli atti del settore;
- 3) Per la campagna vendemmiale 2014 – 2015 (vendemmia 2014) la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a DOCG Roero Arneis, viene ridotta come di seguito riportato:
 - D.O.C.G. Roero Arneis fino ad un massimo di 9 t/ha di uva pari a 63 hl/ha di vino
 - Superi 3 t/ha con destinazione vino bianco.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger